



**COMUNE DI CASAMASSIMA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

**EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE**

**II DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 - Motivi di esclusione

Art. 6– Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 8 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
3. Il presente disciplinare potrà essere utilizzato per gestire eventuali altri fondi riguardanti l'erogazione di buoni spesa.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “*generi di prima necessità*” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale, prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici e farmaci non erogati a titolo gratuito dal SSN ma la cui necessità per l’assistito sia accompagnata da apposita prescrizione del Medico di Medicina Generale. Tra i generi alimentari acquistabili con i buoni spesa sono esclusi alcolici e superalcolici.
- b) per “*soggetti beneficiari*”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente disciplinare;
- c) per “*buono spesa*,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Casamassima aderenti all’iniziativa (pubblicati sul Sito internet comunale);
- d) per “*servizi sociali*” l’Ufficio competente ad istruire la presente procedura.

Art. 3 – Importo del buono spesa

Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue:

1 componente	100,00 €
2 componenti	200,00 €
3 componenti	300,00 €
4 componenti	400,00 €
5 o più componenti	500,00 €

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari economicamente più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 sarà disposto su istanza di parte proposta da residenti nel Comune di Casamassima alla data dell’08/03/2020, che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino di **non essere assegnatari, per il mese di Aprile 2020**, qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo o qualsiasi forma di sostegno e/o contribuzione pubblica al reddito, anche di natura previdenziale, (come ad esempio cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, Naspi, pensioni, pensioni sociali,

pensione di inabilità, reddito/ pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus, ed altri redditi assimilati) di importo mensile superiore ad € 590 (cinquecentonovanta) per i nuclei familiari fino a 5 componenti.

Per i nuclei familiari con 6 componenti l'importo mensile da considerare è di € 600,00(seicento).

Per i nuclei familiari oltre i 6 componenti tale somma di € 600,00 (seicento) è incrementata di € 100,00 (cento) per ogni componente del nucleo familiare (a titolo esemplificativo 7 componenti € 700, 00, 8 componenti € 800,00, 9 componenti € 900,00, etc.).

Il limite sarà ulteriormente elevato di € 300,00 nel caso in cui il nucleo familiare sostenga un canone di affitto, con contratto regolarmente registrato. Sono esclusi da tale incremento gli alloggi di edilizia popolare e i beneficiari del rimborso regionale canoni locativi.

Devono altresì dichiarare, che il medesimo nucleo familiare possiede un patrimonio mobiliare (es. depositi bancari o postali, ecc.), nel mese di aprile, inferiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 7.000,00.

3. Ai nuclei familiari già assegnatari dei buoni spesa di cui al precedente Bando pubblicato in data 4/04/2020, giusta Delibera di G.C.nr.33 del 4/04/2020, verranno assegnati d'ufficio, senza ripresentazione istanza, ulteriori buoni spesa per un importo pari al 50% della somma precedentemente assegnata.
4. Ai fini dell'erogazione dei nuovi buoni spesa viene assegnato un termine di 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'avviso per l'invio delle istanze di parte dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza.

Art. 5 - Motivi di esclusione

1. E' escluso dal buono spesa qualsiasi percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o di qualsiasi forma di sostegno e/o contribuzione pubblica al reddito, di importo superiore ai limiti, così come definiti dall'art. 4.
2. Sono, altresì, esclusi i titolari di patrimonio mobiliare nel mese di Aprile di importo superiore ai limiti, così come definiti dall'art. 4.
3. E' motivo di esclusione dal beneficio, altresì, la compilazione incompleta della domanda o la mancata sottoscrizione della stessa.

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa

I buoni spesa, contrassegnati ciascuno da un numero progressivo, verranno emessi direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali su un modello riportante l'importo assegnato.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario potrà utilizzare il buono negli esercizi commerciali convenzionati privilegiando quello posto alla minor distanza dalla propria residenza o che effettua il servizio a domicilio secondo quanto previsto dai provvedimenti governativi.

Art. 8 - Controlli

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Per gli esercizi commerciali già inseriti nell'elenco degli esercenti accreditati all'accettazione dei buoni spesa, come da precedente Bando pubblicato in data 4/04/2020 , giusta Delibera di G.C. nr. 33 del 4/04/2020, non sarà necessario esprimere nuovamente manifestazione di interesse.
2. L'accreditamento dell'esercizio commerciale rimane valido fino ad espressa rinuncia da parte dell'interessato.
3. Gli ulteriori esercizi commerciali, non inseriti nell'elenco precedente, che volessero esprimere manifestazione di interesse all'accettazione dei buoni spesa, possono farlo attraverso la modulistica pubblicata sul sito istituzionale.
4. I Servizi Sociali provvederanno ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla accettazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
5. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.